

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE 2010/88/PESC/GAI DEL CONSIGLIO**del 30 novembre 2009****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone
sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

considerando quanto segue:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(1) Il 26-27 febbraio 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

(2) In assenza di trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri e il Giappone, l'Unione europea si prefigge di stabilire una cooperazione più efficace tra i suoi Stati membri e il Giappone nel settore dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

(3) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK